

Protocollo d'intesa

Il presente Accordo viene sottoscritto tra la Struttura Commissariale e le OOSS del comparto Sanità e i rappresentanti delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, allo scopo di dettare regole uniformi in tutte le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria in materia di assunzioni, stabilizzazioni, mobilità, integrazione oraria rapporto di lavoro, adeguamento profili professionali.

Visti il DDCA nr. 111, 112 e 113 del 10 agosto 2017, e preso atto della ricognizione effettuata dalla Struttura commissariale, concernete le unità numeriche del personale in possesso dei requisiti di legge e non ancora stabilizzato, le Parti convengono sull'esigenza che le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Calabria procedano, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, ognuno per la parte di propria competenza, a:

1. stabilizzare, nei limiti del 50% delle risorse assunzionali complessivamente assegnate, il personale del comparto sanità, distinto nei vari profili professionali, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che abbia maturato i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", meglio identificato in vari provvedimenti con il termine "stabilizzandi", secondo le procedure definite nel DCA n. 110/2015, entro e non oltre i termini previsti dal medesimo DPCM. Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili in ambito regionale.
2. prorogare tutti i rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, in scadenza il prossimo 31/12/2017, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari (LEA), nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali;
3. assumere a tempo indeterminato, a far data dal 01/01/2018, il personale in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3.2.1. della circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. bandire, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota prot. n. 0005349-P -16/10/2017, entro il 31/12/2018, salvo eventuali modifiche legislative, i concorsi straordinari relativi ai posti individuati nei su indicati DCA, operando, se del caso, la riserva prevista ai sensi degli art. 1, comma 543, della L. 208/2015 e s.m.i., in correlazione all'obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, e art. 20, commi 2, 10 e 11, del D.Lgs. 75/2017, nei limiti temporali definiti dalle norme. L'anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part-time deve essere valutata per intero;
5. prorogare nelle more dell'espletamento dei concorsi, in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, i rapporti di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile, del personale in possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 1, comma 543, sino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al punto 4, per i relativi profili professionali già autorizzati o in corso di autorizzazione da parte della Struttura Commissariale, sulla base dei fabbisogni delle Aziende del SSR, attenzionando tutti i rapporti di lavoro flessibile del personale in servizio al 1° gennaio 2016, dando così continuità alle attività per le quali sono stati assunti, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato;
6. prorogare, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 75/2017, i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure;
7. terminate le procedure di reclutamento speciale, attivare le procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali ordinarie, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, definendo, nel rispetto dell'autonomia aziendale, preventivamente, in misura percentuale, la quan-

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

tità dei posti riservati alla mobilità volontaria rispetto a quelli riservati a pubblico concorso, con atto che motivi congruamente perché si preferisce reperire sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, le professionalità necessarie (cfr. Cons. Stato Sez. V, 17-01-2014, n. 178). La validità della graduatoria di mobilità è limitata, esclusivamente, alla copertura dei posti messi a selezione;

8. attingere, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali ordinarie, alle proprie graduatorie, se esistenti ed in vigore ai sensi di legge, per il medesimo profilo professionale. Considerato che non sussiste nell'ordinamento (nazionale e regionale) un obbligo per le Aziende di attingere per le assunzioni a graduatorie appartenenti ad altre Aziende, sussistendo sul punto solo una eventuale "facoltà", previo accordo/convenzione, è opportuno che le aziende, per rispondere ad esigenze di celerità ed economicità, attingano a graduatorie vigenti presso altre aziende del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso le Aziende devono procedere all' "interpello" di tutte le aziende sanitarie regionali presso le quali vi sono graduatorie relative al profilo professionale di interesse, in corso di validità e non ancora esaurite e, in applicazione del principio generale "cronologico", scorrere la graduatoria più risalente nel tempo. In caso di inesistenza di graduatorie concorsuali valide presso le Aziende del SSR, potranno essere utilizzate ai fini dell'assunzione, previa manifestazione d'interesse, le graduatorie vigenti in altri enti del SSN, avendo riguardo ai seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. regioni limitrofe;
 - b. graduatoria più vecchia nel tempo.
9. valutare, preliminarmente, l'opportunità di procedere a concorsi unici, specialmente per i profili per i quali si prevede una consistente partecipazione. In questa ipotesi, i criteri previsti per la riserva di cui al comma 543 dovranno essere maturati dai concorrenti previsti presso una qualsiasi delle aziende aderenti al concorso unico. Il bando di concorso dovrà prevedere che il candidato all'atto di presentazione della domanda indichi l'azienda sanitaria di preferenza;
10. concludere, improrogabilmente, le procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione;
11. bandire, nei limiti temporali e con le modalità definite dall'art. 22, comma 15¹, del D.Lgs. 75/2017, procedure selettive totalmente riservate ai dipendenti interni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nei profili della categoria A e B, in possesso dei relativi titoli e requisiti necessari a ricoprire il profilo di Operatore Socio Sanitario, previa trasmissione alla struttura commissariale di una dettagliata relazione che metta in evidenza le esigenze organizzative, in senso qualitativo sia in senso quantitativo, tali da necessitare le progressioni verticali oggetto del presente comma, e i benefici economici derivanti dalla conseguente reinternalizzazione dei servizi assistenziali appaltati all'esterno per i medesimi profili;
12. procedere alla variazione percentuale, nell'ambito delle compatibilità finanziarie verificate con la programmazione annuale o triennale del fabbisogno di personale, dell'orario di lavoro dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (part-time al 50%) con il profilo di ausiliario specializzato cat. A, previa trasmissione, da parte delle Aziende interessate, alla struttura commissariale di una dettagliata relazione sulla sussistenza di esigenze organizzative tali da necessitare l'incremento orario settimanale dei dipendenti oggetto del presente accordo, anche a seguito di quanto definito al punto precedente,

¹ Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi dall'art. 3, comma 101, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, costituisce nuova assunzione;

13. assumere il personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, nel limite della quota d'obbligo;
14. avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze straordinarie a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, nel puntuale rispetto delle ipotesi previste dalla normativa contrattuale di riferimento (art. 32, comma 2, CCNL integrativo 1998/2001);
15. ricorrere ad assunzioni a tempo determinato solo per sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti dal servizio (es. maternità, malattia) o per il tempo strettamente necessario per completare le procedure per la copertura a tempo indeterminato del posto. Si richiamano le aziende al rispetto dell'art. 20, comma 5², del D.Lgs. 75/2017;

Le parti concordano, inoltre, che le richieste di autorizzazione alla copertura dei posti residui riguardanti il profilo professionale di OSS, previsti nel DCA 111/2017, saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- Personale cessato nell'anno 2017;
- Personale necessario al soddisfacimento della L. 161/2014;
- Personale necessario alla realizzazione del DCA 64/2016.










Le parti convengono, da ultimo:

- a) sull'esigenza di rivedere il fabbisogno di personale indicato nel DCA 112 del 10 agosto 2017, previa verifica delle organizzazioni territoriali delle ASP;
- b) che in un successivo incontro sia trattato lo specifico argomento dell'applicazione degli Atti aziendali, con particolare riferimento agli istituti giuridici che producono riflessi sul personale del Comparto (Funzioni di Coordinamento, Posizioni Organizzative, Dirigenza infermieristica ex Legge 251/2001 e Legge Regione Calabria n. 11/2016).


Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, 19 dicembre 2017

D. Scuderi

		ASP CS	
OOSS		ASP KR	
FP CGIL	firma 	ASP CZ	
CISL FP	firma 	ASP VV	
UIL FPL	firma 	ASP RC	
FSI	firma _____	AO CS	
FIALS	firma <u>ASSENTE</u>	AO CZ	<u>ASSENTE</u>

² Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2 (le cui disposizioni, per effetto del comma 11, si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale ... anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca), è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure.



AOUMD ASSENTE

AO RC [Signature]

Il Commissario ad acta
[Signature]